



S.d.A. CALCIO UISP Emilia-Romagna Attività Regionale

***COMUNICATO N. 06
del 25/11/2025***

***- composto da 07 pagine -
(Art. 61 del R.T.N.)***

Sommario

- Pagg. 02-04 Delibera n. 06/2025 Commissione Disciplinare II Grado
- Pagg. 05-07 Delibera n. 03/2025 Corte Nazionale di Giustizia

COMUNICATO N°06 del 25/11/2025

Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado
Settore di Attività Calcio UISP EMILIA-ROMAGNA

Delibera n° 06
del 24.11.2025

Attività sportiva: 2025/2026
Comitato di UISP MODENA

Ricorrente: Ass. Magreta A.s.d.
Gara: Riolunato vs Bertola
Gara del 01.11.2025
Comunicato n. 9 del 06.11.2025

Commissione composta dai Sig.:

Marco Massari - Coordinatore
Gabriele Gamberini - Componente
Fabio Bonzanini - Componente

Svolgimento

Il sottoscritto Frigieri Celso, in qualità di Presidente della società Magreta Associazione ASD, con il presente scritto intende presentare formale ricorso in merito alla squalifica inflitta sino al 31/10/2030 al proprio giocatore Camara Modu durante la gara sopra indicata.

Oggetto: Riolunato vs Bertola.
Comunicato n. 9 del 06.11.2025

Frigieri Celso, in qualità di Presidente della società Magreta Associazione ASD, presenta formale ricorso, come previsto dai termini di presentazione dettati dall'art. 161 del R.T.N., in merito alla partita tra le squadre Riolunato vs Bertola giocata il 01.11.2025, valida per il Campionato Amatori UISP - CA11 - MODENA - CATEGORIA 2 - GIRONE A (Recupero della 3^ giornata di andata).

I fatti

In riferimento a quanto dichiarato dal Direttore di Gara, ed al comunicato n. 9 del 06.11.2025, l'Associazione Magreta ASD precisa quanto segue:

- 1) Il giocatore Camara Modu è venuto a contatto con il Direttore di Gara in modo del tutto involontario;
- 2) Durante l'intera gara, che si è svolta in un clima ottimale tra le due squadre, non si è verificato alcun precedente episodio tra il Direttore di gara ed il giocatore Camara di rilevanza tale da poter essere motivo scatenante di un atto violento;
- 3) Il contatto tra il Direttore di Gara e Camara è avvenuto a gioco in svolgimento, mentre quest'ultimo stava compiendo uno scatto di velocità verso il pallone, in quel momento distante diversi metri dal punto in cui è avvenuto il contatto;
- 4) Come scritto da egli stesso nel referto arbitrale allegato, il Direttore di Gara è stato colpito alla schiena ed in quel momento il suo sguardo non era rivolto verso Camara, ma verso il pallone e l'azione di gioco. Egli non ha visto sopraggiungere Camara, motivo per cui non era in grado di valutare la volontarietà del contatto avvenuto;
- 5) L'unico contatto tra il Direttore di Gara e Camara è avvenuto nell'occasione dello scontro fortuito di cui sopra. Non sono avvenuti ulteriori contatti fisici tra di loro in nessuna occasione successiva;

- 6) Il Referto arbitrale ed il Comunicato ufficiale n°9 allegati riportano che il Direttore di Gara è stato fatto cadere ad un metro di distanza. Ciò non corrisponde a verità, dal momento che la caduta è avvenuta nelle immediate vicinanze, e diversi giocatori non se ne sono avveduti fino al momento in cui si è rialzato ed ha espulso immediatamente Camara;
- 7) Il Referto arbitrale ed il Comunicato ufficiale n°9 allegati riportano che Camara proseguiva la sua corsa come se nulla fosse avvenuto. Nemmeno questo fatto corrisponde a verità, dato che Camara ha proseguito la sua corsa per alcuni metri, ma questo fatto è derivante dallo slancio proveniente dal suo movimento di corsa in essere. Inoltre il Direttore di Gara, in quel momento di spalle ed a terra, non era anche in questo caso in grado di valutare il movimento di Camara;
- 8) Non esistono prove oggettive della volontarietà del contatto avvenuto, come potrebbe invece essere per un gesto di aggressione violenta (ad esempio pugno o schiaffo);
- 9) Per i motivi sopra citati non sussiste la violazione dell'articolo 228 R.T.N. con aggravante dell'articolo 116 R.T.N. dal momento che non si è verificato alcun atto di violenza volontario, men che meno ripetuto;
- 10) Al suo rialzarsi dopo il contatto avvenuto, il Direttore di Gara ha urlato le seguenti parole rivolgendosi a Camara: "Lo hai fatto apposta, chiamo i Carabinieri, qui andiamo per vie legali": Questa reazione è stata causa scatenante di quanto accaduto successivamente, in particolare le frasi pronunciate da Monteforte (n°6), la precisazione di Panini (n°13) e la frase di Camara (n°9);
- 11) Il nervosismo di Camara ed il suo volersi avvicinare al Direttore di Gara per avere spiegazioni derivano dal fatto di vedersi apostrofato in malo modo ed espulso, a suo parere ingiustamente, in seguito al contatto sopra descritto. I compagni e l'allenatore della Bertola hanno deciso di impedire che ciò avvenisse allontanando il giocatore dal Direttore di Gara e accompagnandolo fuori dal terreno di gioco;
- 12) Il comunicato ufficiale n° 9 riporta che il Direttore di Gara è stato minacciato ed offeso da Camara. Il giocatore in quel momento stava parlando nella sua lingua natia (gambiano). Lo stesso Direttore di Gara riporta nel Referto arbitrale allegato di non aver potuto comprendere quanto detto da Camara ad esclusione della prima frase da lui pronunciata. La quasi totalità delle parole di Camara non sono quindi state intese dal Direttore di Gara, ma presunte estrapolando dal contesto e dal tono alto della voce;
- 13) La gara si è conclusa al 44° minuto del secondo tempo durante il recupero, con un regolare triplice fischio del Direttore di Gara, senza nessuna indicazione, precisazione o spiegazione aggiuntiva. Giocatori e staff di entrambe le squadre sono usciti dal campo sicuri partita si fosse regolarmente conclusa sul punteggio di 1 - 1. Il Rapportino di gara allegato e consegnato alle due squadre riporta anch'esso il punteggio di 1 - 1 e le diciture "Triplice fischio" e "Finita" in alto a destra.
- 14) La decisione del Direttore di Gara riguardo l'interruzione della gara è evidentemente avvenuta a posteriori sia del fischio finale e relativa procedura, sia alla consegna dei rapportini di gara alle due squadre. Il Referto arbitrale allegato non viene consegnato alle due squadre, e non dovrebbero esserci discrepanze tra di esso ed il Rapportino di fine gara. La comunicazione della sospensione è avvenuta solo a voce molto tempo dopo il fischio finale e confermata solo al momento dell'uscita del Comunicato n° 9.
- 15) Non sussistevano ragioni per sospendere la gara, dal momento che per tutta la durata della gara ed anche dopo la fine della stessa non si è verificato alcun episodio di tensione e/o litigi tra giocatori e/o staff delle due squadre.

Motivazioni del ricorso:

Si ricorre a quanto stabilito dal Giudice di Primo Grado del S.d.A. Calcio di Modena, e pubblicato sul C.U. numero n. 9 del 06.11.2025.

Si richiede:

- a) La squalifica al giocatore Camara Modu fino al 31/10/2030 venga revocata o al limite pesantemente ridotta;
- b) Alla squadra Bertola vengano revocati i punti di Coppa Disciplina derivanti da tale squalifica;
- c) Alla squadra Bertola venga restituito il punto di penalizzazione, annullata la sanzione di €75,00 e revocata la sconfitta per 3 - 0 a tavolino omologando il risultato 1 - 1 maturato sul campo.

PREMESSO

Tale Commissione Disciplinare d'Appello di 2° Grado, ancor prima di entrare nel merito dei fatti, è tenuta a verificare se il ricorso sia stato inoltrato con tutti i dettami previsti dagli articoli che ne disciplinano la presentazione, pena la non ammissibilità, allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti in causa.

Preso atto che è stata versata la cauzione relativa al ricorso.
Preso atto dell'istanza del ricorso e visionata la documentazione presentata.

MOTIVAZIONI

Dall'analisi dei documenti in nostro possesso è stato constatato quanto segue:

- 1) La non regolarità relativa all' art. 159, lettera a) [il nominativo del Socio o dell'Associazione o Società Sportive ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera UISP o di Affiliazione)], e lettera h) del R.T.N. (data del reclamo o del ricorso). Nel ricorso non vi è indicato il numero di Tessera UISP del Socio e non vi è indicata la data in cui è stato formalmente scritto o redatto il ricorso stesso.

DELIBERA

1. Si confermano tutte le seguenti sanzioni:
2. La squalifica del giocatore Camara Modu fino al 31 ottobre 2030 [squadra Bertola (società Magreta Associazione ASD)];
3. Penalizzazione di 655 punti in Coppa disciplina alla squadra Bertola (società Magreta Associazione ASD);
4. Sanzione pecuniaria di €75,00 a carico della squadra Bertola (società Magreta Associazione ASD);
5. La penalizzazione di un punto alla squadra Bertola (società Magreta Associazione ASD);
6. La sconfitta per 3 - 0 a tavolino a carico della squadra Bertola (società Magreta Associazione ASD).

adottate dal Giudice di Primo Grado del S.d.A. Calcio di Modena e pubblicate sul C.U. numero n. 9 del 06.11.2025.

7. In merito a quanto scritto precedentemente al sub 1) (MOTIVAZIONI) si trattiene l'importo cauzionale (come previsto dall'articolo n. 166 del R.T.N.) di € 75,00 (settantacinque/00) alla società Magreta Associazione ASD;

Si dispone la pubblicazione sul primo Comunicato Ufficiale del Settore di Attività Calcio del Comitato Territoriale UISP di Modena.

Ferrara, 24.11.2025

Il Giudice 2° Grado Marco Massari

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 03/2025 (Stagione Sportiva 2025/2026)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Giamblanco Silvestro - Responsabile

Avv. Marzo Angelo - Componente

Bianchi Massimiliano - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente:

S.d.A. Calcio UISP Regionale Emilia-Romagna

S.d.A. Reggio Emilia

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso del 20.10.2025 la ASD VIRTUS 2021 MARTINO MARMI n. affiliazione 26001089 - in persona del presidente Martino Massimiliano, nato a Catanzaro (CZ) 18/02/1970, C.F. MRTMSM70B18C352, TESSERA UISP N. 260131154, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Muto, giusta nomina in calce al ricorso - proponeva ricorso avverso la decisione della Corte di Appello del S.d.A. Calcio UISP Emilia-Romagna (Delibera n. 02 del 13.10.2025), emessa a seguito di ricorso avverso alla delibera del Giudice di Primo Grado del Settore di Attività Calcio UISP Reggio Emilia pubblicata sul C.U. numero n. 08 del 02.10.2025, che stabiliva la squalifica del sig. LE ROSE Luigi (Tessera UISP n. 260133387) a tutto il 29.04.2026.

Motivazioni del ricorso:

Il ricorrente contesta la decisione del Giudice di Secondo Grado, nella parte in cui ha ritenuto di applicare la pena di cui all'art. 227 RTN perché i fatti oggetto dell'atto di violenza si erano svolti in una situazione estranea alla fase di gioco.

Il ricorrente riporta integralmente quanto scritto dal Direttore di Gara (*"all'ottantesimo quando la partita era quasi al termine il nr. 2 Le Rose Luigi del Martino Marmi dopo un piccolo contrasto con il nr. 2 Xhebroj Kopnik lo inseguiva e lo colpiva volutamente al volto provocandogli una ferita lacera contusa"*) e sostiene che quanto accaduto sia equiparabile ad un brutto "fallo di reazione", evidenziando tra l'altro che l'arbitro non aveva voluto sottolineare che il gioco fosse fermo o che ci si trovasse in una situazione chiaramente estranea al gioco e sostenendo che in realtà tutto si era verificato nell'immediatezza della azione: ritiene pertanto

errata l'applicazione dell'art. 227 RTN, che punisce "Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di e gioco in corso" e chiede che la fattispecie sia ricondotta all'art. 226 RTN ("Atto di violenza in azione di gioco").

Sottolinea infine che *"il nostro tesserato e l'avversario si facevano reciproche scuse, a dimostrazione dell'immediato ravvedimento da parte del sig. Le Rose"*.

Sulla base di tale motivazione chiede

In via principale: la rettifica della squalifica indetta al sig. Le Rose Luigi applicando la pena prevista dall'art. 226 RTN.

In subordine: l'applicazione del minimo edittale previsto dall'art. 227 RTN, ossia 4 mesi o comunque non oltre il 31.12.2025.

Ciò premesso

La Corte Nazionale

verificata la regolarità del ricorso; verificato che è stata versata la cauzione relativa al ricorso; preso atto dell'istanza del ricorso e visionata la documentazione presentata, espone le seguenti

MOTIVAZIONI

Il ricorrente, nel ricorso proposto a questa Corte, afferma non essere applicabile l'art. 227 RTN perché l'accaduto si sarebbe verificato nell'immediatezza dell'azione e quindi non a gioco fermo ma in azione di gioco, così essendo applicabile l'art. 226 RTN.

Corre l'obbligo rilevare che l'art. 227 RTN, oltre a sanzionare l' "atto di violenza a gioco fermo", punisce anche quello commesso "in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso".

Ora, l'atto di inseguire un avversario e colpirlo, anche se dopo un lieve contrasto, non rientra chiaramente in una fase di gioco, ma piuttosto in una situazione sicuramente estranea alla fase di gioco (nella fase di gioco rientra il contrasto, il contatto tra due avversari che si contendono la palla, etc...). Né può parlarsi di vero e proprio "fallo di reazione" parte della fase di gioco, poiché proprio l'atto di inseguire l'avversario crea una "interruzione" temporale tale da escludere che sia possibile tale qualificazione.

Il ricorrente chiede anche di valutare come attenuante il clima "di ripetute offese" cui faceva riferimento l'arbitro nel supplemento di referto.

In merito, questa Corte non può non ritenere comunque abnorme e sproporzionata la "reazione" avuta dal giocatore De Rose Luigi (inseguiva un avversario e lo colpiva volutamente al volto con una testata provocandogli una ferita sanguinante) a delle offese solo "verbali" indirizzate a membri della sua squadra.

Ugualmente non può rappresentare una scriminante il fatto che fra i due giocatori siano intervenute scuse.

* * *

La Corte Nazionale di Giustizia, pertanto, verificate le questioni preliminari e le motivazioni che hanno spinto la società ASD VIRTUS 2021 MARTINO MARMI a ricorrere avverso alla decisione della Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. RTN le fonti di prova contenute nel ricorso presentato,

accertato che, dal contenuto del "Referto Aggiuntivo" arbitrale relativo alla gara del 29.09.2025, emerge l'assoluta certezza della violazione, ritenuto che quindi vada applicato l'art 227 RTN, viste le prove legali ex Art. 178 RTN contenute nel fascicolo predisposto dal S.d.A. Calcio UISP Reggio Emilia, visto l'Art. 117 RTN - Criteri di applicazione della sanzione - che prevede tra i criteri da adottare per la graduazione della pena l'individuazione della gravità del fatto, viste la decisione assunta dalla Commissione Giudicante di Primo Grado del S.d.A. Calcio UISP Reggio Emilia, come risulta dal Comunicato n. 8 del 02.10.2025, vista la Decisione n. 2 del 13.10.2025 della Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado del S.d.A. Calcio UISP Emilia-Romagna, con la quale detta Commissione confermava la sentenza del Giudice di Primo Grado riformandola solo nella parte relativa alla corretta applicazione dell'art. 227 del nuovo RTN approvato dalla Giunta Nazionale - aggiornamento del 24 maggio 2025 - anziché l'Art. 226 del vecchio RTN che però riportava pedissequamente lo stesso contenuto, ritenuto che la decisione impugnata risulta congrua, in diritto, ai fatti così ricostruiti, non valendo alcuna delle censure mosse dalla ricorrente a superare le argomentazioni spese dai Giudici di Secondo Grado ed in precedenza ampiamente ricostruite

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **RIGETTA** IL RICORSO confermando la sanzione contenuta nel Comunicato n. 2 del 13.10.2025 della Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado del S.d.A. Calcio UISP Emilia-Romagna, relativamente alla squalifica del sig. LE ROSE Luigi (società ASD VIRTUS 2021 MARTINO MARMI) a tutto il 29 aprile 2026;
- per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione di € 100,00;
- dispone la comunicazione della presente decisione ai S.d.A. Calcio UISP Reggio Emilia e S.d.A. Calcio UISP Emilia-Romagna per gli adempimenti di cui all'Art. 184 RTN lettera a) comma 3.

Così deciso in Parma, lì 24/11/2025

F.to Silvestro Giamblanco - Responsabile
F.to Angelo Marzo - Componente
F.to Massimiliano Bianchi - Componente

Il Responsabile S.d.A.
Calcio Emilia-Romagna
Giampaolo Ferri

Il Segretario S.d.A.
Calcio Emilia-Romagna
Roberto Rodio